



**R E P U B B L I C A I T A L I A N A**

**Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio**

**(Sezione Prima Quater)**

ha pronunciato la presente

**ORDINANZA**

sul ricorso numero di registro generale 6227 del 2019, integrato da motivi aggiunti,  
proposto da

Daniela Caruso, Giovanni Cirino, Giacomo Fantini, Marco Guccinelli, Pasquale Pellegrino, Simone Piras, Luca Saioni, rappresentati e difesi dall'avvocato Claudio Caiffi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via Valerio Publicola, 41;

***contro***

Ministero dell'Interno - Dip. Pubblica Sicurezza non costituito in giudizio;  
Ministero dell'Interno, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;

***nei confronti***

Andrea Francesco Di Paola non costituito in giudizio;

***per l'annullamento***

*previa sospensione dell'efficacia,*

- del Decreto del Capo della Polizia n. 333-B/12D.3.19/5429 del 13.03.2019, pubblicato nella G.U.R.I. del 15.03.2019 n. 21, con il quale è stato avviato il procedimento finalizzato all'assunzione di n. 1851 allievi agenti della Polizia di Stato mediante scorrimento della graduatoria della prova scritta di esame del concorso pubblico per l'assunzione di 893 allievi agenti della Polizia di Stato, di cui all'art. 1, co. 1, lett. a), del decreto del Capo della Polizia del 18.05.2017, pubblicato nella G.U.R.I. del 26.05.2017 n. 40, nonché specificamente dell'elenco dei soggetti esclusi dal procedimento, tra cui i ricorrenti, di cui alla Tabella B allegata al predetto Decreto;

- del Decreto n. 333-B/12D.3.19/9691 del Capo della Polizia – Direttore Generale della Pubblica Sicurezza del 19.04.2019, pubblicato nella G.U.R.I. del 23.04.2019 n. 32, con il quale è stata disposta la convocazione agli accertamenti dell'efficienza fisica e dell'idoneità fisica, psichica ed attitudinale dei soggetti interessati al predetto procedimento finalizzato all'assunzione di 1851 allievi agenti della Polizia di Stato nonché, specificamente, degli elenchi di cui agli Allegati 1 e 2 al predetto Decreto;

- Ove occorra, del Decreto Ministeriale del 13.07.2018 n. 103, recante le norme per l'individuazione dei limiti di età per la partecipazione ai concorsi pubblici per l'accesso a ruoli e carriere del personale della Polizia pubblicato nella G.U.R.I. del 07.09.2018 n. 208, nella parte in cui prevede, quale requisito di partecipazione al concorso pubblico per il ruolo di agente, il non aver compiuto il ventiseiesimo anno di età;

- Di ogni altro atto ad essi presupposto, preordinato, connesso, consequenziale ed esecutivo, anche se ignoto, che comunque incida sui diritti e/o interessi legittimi dei ricorrenti;

**E PER L'ADOZIONE DELLE MISURE CAUTELATI, ANCHE MONOCRATICHE**

Volte a consentire agli odierni ricorrenti di essere ammessi a sostenere, in

sovrannumero, le successive prove di esame, già in corso di svolgimento a far data dal giorno 8 Maggio 2019, secondo il calendario dettagliato pubblicato sul sito [www.poliziadistato.it](http://www.poliziadistato.it) e/o di ogni altra misura ritenuta opportuna che consenta la partecipazione alla procedura concorsuale de quo;

#### NONCHE' PER L'ACCERTAMENTO

Dello status di “idoneo” in capo ai ricorrenti in conseguenza del superamento della prova scritta di esame del concorso pubblico per l'assunzione di 893 allievi agenti della Polizia di Stato, di cui all'art. 1, co. 1, lett. a), del richiamato decreto del Capo della Polizia del 18 maggio 2017

#### E LA CONDANNA EX ART. 30 C.P.A.

Al risarcimento del danno in forma specifica mediante l'adozione del relativo provvedimento di ammissione dei ricorrenti alla procedura selettiva in esame nonché, ove occorra e comunque in via subordinata, al pagamento del danno per perdita di chance, con interessi e rivalutazione, come per legge

#### ANCHE PREVIA DECLARATORIA DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE

Dell'art. 11, co. 2bis lett. b), del decreto-legge 14 Dicembre 2018 n. 135, recante “Disposizioni urgenti in materia di sostegno e semplificazione per le imprese e per la pubblica amministrazione”, convertito, con modificazioni, dalla L. 11 febbraio 2019 n. 12, nella parte in cui prevede che l'assunzione degli allievi agenti della Polizia di Stato, nel limite massimo di 1851 posti, mediante scorrimento della graduatoria della prova scritta di esame del concorso pubblico per l'assunzione di 893 allievi agenti della Polizia di Stato, bandito con Decreto del Capo della Polizia – Direttore Generale della Pubblica Sicurezza del 18.05.2017, pubblicato nella G.U.R.I. – 4<sup>a</sup> Serie Speciale – n. 40 del 26.05.2017, avvenga limitatamente ai soggetti risultati idonei alla relativa prova scritta di esame e secondo l'ordine decrescente del voto in essa conseguito che siano in possesso, alla data dell'1° gennaio 2019, dei requisiti di cui all'Art. 6 del D.P.R. 24 aprile 1982, n. 335, nel testo vigente alla data di entrata in vigore della L. 30 dicembre 2018, n. 145, fatte salve le disposizioni di cui all'Art. 2049 del codice dell'Ordinamento Militare, per

contrasto con il principio di ragionevolezza delle leggi, con gli artt. 3 e 97 della Costituzione e con il principio del legittimo affidamento.

Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da CARUSO DANIELA il 26/8/2019 :

**PER L'ANNULLAMENTO PREVIA SOSPENSIONE DELL'EFFICACIA**

Del Decreto del Capo della Polizia n. 333-B/12D.3.19/23922 del 12 agosto 2019, pubblicato il 13 agosto 2019, concernente l'avvio al corso di formazione di 1851 allievi agenti della Polizia di Stato, selezionati tramite la procedura di assunzione prevista dall'art. 11, comma 2 bis, del D.L. n. 135/2018, convertito con modificazioni dalla L. n. 12/2019, nonché dei rispettivi elenchi di cui agli allegati 1 e 2 al suddetto decreto.

**NONCHE' PER L'ANNULLAMENTO PREVIA SOSPENSIONE DELL'EFFICACIA GIA' PROPOSTO CON IL RICORSO PRINCIPALE**

- del Decreto del Capo della Polizia n. 333-B/12D.3.19/5429 del 13.03.2019, pubblicato nella G.U.R.I. del 15.03.2019 n. 21, con il quale è stato avviato il procedimento finalizzato all'assunzione di n. 1851 allievi agenti della Polizia di Stato mediante scorrimento della graduatoria della prova scritta di esame del concorso pubblico per l'assunzione di 893 allievi agenti della Polizia di Stato, di cui all'art. 1, co. 1, lett. a), del decreto del Capo della Polizia del 18.05.2017, pubblicato nella G.U.R.I. del 26.05.2017 n. 40, nonché specificamente dell'elenco dei soggetti esclusi dal procedimento, tra cui il ricorrente, di cui alla Tabella B allegata al predetto Decreto;

- del Decreto n. 333-B/12D.3.19/9691 del Capo della Polizia – Direttore Generale della Pubblica Sicurezza del 19.04.2019, pubblicato nella G.U.R.I. del 23.04.2019 n. 32, con il quale è stata disposta la convocazione agli accertamenti dell'efficienza fisica e dell'idoneità fisica, psichica ed attitudinale dei soggetti interessati al predetto procedimento finalizzato all'assunzione di 1851 allievi agenti della Polizia di Stato nonché, specificamente, degli elenchi di cui agli Allegati 1 e 2 al predetto

Decreto;

- Ove occorra, del Decreto Ministeriale del 13.07.2018 n. 103, recante le norme per l'individuazione dei limiti di età per la partecipazione ai concorsi pubblici per l'accesso a ruoli e carriere del personale della Polizia pubblicato nella G.U.R.I. del 07.09.2018 n. 208, nella parte in cui prevede, quale requisito di partecipazione al concorso pubblico per il ruolo di agente, il non aver compiuto il ventiseiesimo anno di età;

- Di ogni altro atto ad essi presupposto, preordinato, connesso, consequenziale ed esecutivo, anche se ignoto, che comunque incida sui diritti e/o interessi legittimi del ricorrente;

E PER L'ADOZIONE DELLE MISURE CAUTELATI, ANCHE MONOCRATICHE

Volte a consentire all'odierno ricorrente di essere ammesso, in sovrannumero, alla partecipazione al corso di formazione che avrà luogo a far data dal 29 Agosto 2019;

NONCHE' PER L'ACCERTAMENTO

Dello status di "vincitore" in capo al ricorrente in quanto risultato idoneo alle prove concorsuali previste dal Bando del concorso pubblico per l'assunzione di 893 allievi agenti della Polizia di Stato, di cui all'art. 1, co. 1, lett. a), del richiamato decreto del Capo della Polizia del 18 maggio 2017

E LA CONDANNA EX ART. 30 C.P.A.

Al risarcimento del danno in forma specifica mediante l'adozione del relativo provvedimento di ammissione del ricorrente al corso di formazione nonché, ove occorra e comunque in via subordinata, al pagamento del danno per perdita di chance, con interessi e rivalutazione, come per legge

ANCHE PREVIA DECLARATORIA DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE

Dell'art. 11, co. 2bis lett. b), del decreto-legge 14 Dicembre 2018 n.135, recante "Disposizioni urgenti in materia di sostegno e semplificazione per le imprese e per la pubblica amministrazione", convertito, con modificazioni, dalla L. 11 febbraio

2019 n. 12, nella parte in cui prevede che l'assunzione degli allievi agenti della Polizia di Stato, nel limite massimo di 1851 posti, mediante scorrimento della graduatoria della prova scritta di esame del concorso pubblico per l'assunzione di 893 allievi agenti della Polizia di Stato, bandito con Decreto del Capo della Polizia – Direttore Generale della Pubblica Sicurezza del 18.05.2017, pubblicato nella G.U.R.I. – 4<sup>a</sup> Serie Speciale – n. 40 del 26.05.2017, avvenga limitatamente ai soggetti risultati idonei alla relativa prova scritta di esame e secondo l'ordine decrescente del voto in essa conseguito che siano in possesso, alla data del 1° gennaio 2019, dei requisiti di cui all'Art. 6 del D.P.R. 24 aprile 1982, n. 335, nel testo vigente alla data di entrata in vigore della L. 30 dicembre 2018, n. 145, fatte salve le disposizioni di cui all'Art. 2049 del codice dell'Ordinamento Militare, per contrasto con il principio di ragionevolezza delle leggi, con gli artt. 3 e 97 della Costituzione e con il principio del legittimo affidamento

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 25 settembre 2019 il dott. Salvatore Mezzacapo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Considerato che degli originari ricorrenti il solo ricorrente Giovanni Cirino, ammesso con gli altri con riserva alle prove di accertamento dei requisiti di cui all'art. 6, comma 1, lett. c), del d.P.R. n. 335/1982, ha superato le prove ma non è stato tuttavia inserito negli elenchi dei partecipanti al corso di formazione avviato in data 29 agosto 2019;

Ritenuto, pertanto, di dover confermare, nelle more della trattazione del ricorso nel

merito, l'ammissione con riserva del ricorrente Cirino al corso di formazione oggetto degli impugnati provvedimenti, ferme restando le ragioni di natura organizzativa, didattica ed economica, tali da consigliare alla P.A. di inserire il ricorrente in un corso ordinario successivo o di attivare un nuovo corso ad hoc;

Ritenuto, inoltre, di dover disporre l'integrazione del contraddittorio nei confronti dei soggetti utilmente inseriti nella graduatoria finale del concorso di cui trattasi, autorizzando la notifica per pubblici proclami attraverso la pubblicazione sul sito istituzionale della resistente Amministrazione di un sunto del gravame, degli estremi del presente provvedimento, nonché dell'indicazione degli effettivi controinteressati, incumbente da eseguirsi, pena l'improcedibilità del ricorso, nel termine perentorio di giorni 40 dalla comunicazione ovvero dalla notificazione, se anteriore, della presente ordinanza, con deposito della relativa prova entro il termine di 20 giorni decorrente dal primo adempimento;

Si prescrive, inoltre, che l'Amministrazione resistente non dovrà rimuovere dal proprio sito, sino alla pubblicazione della sentenza definitiva di primo grado, tutta la documentazione indicata;

Ritenuto di dover confermare, per la trattazione di merito del ricorso, la già fissata udienza pubblica;

Ritenuto, infine, di poter compensare le spese della fase cautelare;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Quater) accoglie l'istanza cautelare e, per l'effetto, ammette con riserva il ricorrente Giovanni Cirino al corso di formazione, nei sensi di cui in motivazione.

Dispone l'integrazione del contraddittorio tramite notificazione per pubblici proclami, nei sensi e nei termini in motivazione.

Conferma, per la trattazione di merito del ricorso, l'udienza pubblica del 3 aprile 2020.

Compensa le spese della fase.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 25 settembre 2019 con l'intervento dei magistrati:

Salvatore Mezzacapo, Presidente, Estensore

Mariangela Caminiti, Consigliere

Ines Simona Immacolata Pisano, Consigliere

**IL PRESIDENTE, ESTENSORE**

**Salvatore Mezzacapo**

**IL SEGRETARIO**